

CONCILIUM A.D.R.

Piazza Vitt. Eman. Orlando n.6 - 90138 – Palermo

Tel. 091/611.54.64 - Conciliiumadr.it

Organismo di Mediazione iscritto al N. 77 nel Registro

degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia

Pec concilium@legalmail.it – Mail concilium.appt@libero.it

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO

**in conformità al D.M. Giustizia 150/2023 e Decr. Legisl. 28 del 4/03/2010
aggiornato al Decr. Legisl. 216 del 27/12/2024 in G.U. del 10.01.2025 e
specificatamente in ossequio alle “*indicazioni*” dell’art. 22 DM 150/2023**

PREAMBOLO

1. Il presente Regolamento si applica a tutte le procedure di mediazione di Concilium A.D.R.
2. Il Regolamento si applica alle mediazioni amministrate dall’organismo di mediazione in relazione a controversie nazionali.
3. L’Organismo comunica l’avvenuta ricezione dell’istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura.

L’Organismo intestato denominato “*Concilium A.D.R.*” di qui a seguire indicato più brevemente “Organismo”, svolge attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali su diritti disponibili così come previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 e dal regolamento di cui al Dm n. 150 del 24 ottobre 2023 e dal correttivo di cui al Decr.legisl 216/2024.

Si tratta di attività, comunque definita, finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia anche con la formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

6. Il presente Regolamento garantisce la riservatezza del procedimento e modalità di nomina del mediatore che ne assicurano l’imparzialità e l’idoneità al corretto e sollecito espletamento dell’incarico.

In particolare, chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo, o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione, è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

Durante le sessioni separate il mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti

Art. 1 Ambito di applicazione del Regolamento

L'Organismo applicherà il regolamento qui di seguito indicato alle controversie per le quali le parti intendono trovare una soluzione bonaria, in virtù di una disposizione di legge, dell'invito o ordine di un giudice, di una clausola negoziale oppure di proprio impulso.

Art. 2 Accesso ed inizio della Mediazione (art. 22 dm 150/2023 lettere g, n)

2.1. L'accesso alla mediazione presso l'Organismo avviene mediante deposito di una domanda con le modalità più sotto descritte.

Nella domanda devono comunque essere inseriti l'indicazione di Concilium A.D.R. e del Tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia, l'oggetto della lite, le ragioni della pretesa, il valore della domanda individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile in combinato disposto all'art. 29 DM 150/2023, le parti con i recapiti (Nome, dati identificativi e recapiti delle parti e di loro eventuali rappresentanti e/o consulenti presso cui effettuare le dovute comunicazioni, con indirizzi digitali necessari secondo il Codice dell'amministrazione digitale e per come risultante dal Registro generale degli indirizzi elettronici e dall'Indice nazionale degli indirizzi di Pec) presso i quali inviare le comunicazioni, i nominativi degli avvocati ove previsti o presenti.

L'Organismo non è responsabile in caso di mancata indicazione di indirizzi digitali di persone fisiche o giuridiche né per errata comunicazione di indirizzi errati o parzialmente errati né ha alcun onere di ricerca di tali indirizzi ove previsti o non forniti preventivamente dalla Parte istante.

All'atto del deposito della domanda di mediazione per il primo incontro la parte istante ed in caso di domanda congiunta tutte le parti, sono tenute a versare all'Organismo un importo a titolo di indennità, oltre alle spese vive come previsto dagli artt. 14, 15 e 16 del presente regolamento e dall'art. 28 dm 150/2023.

È facoltà dell'Organismo, su richiesta motivata delle parti, accettare la domanda di mediazione o l'adesione anche laddove il pagamento delle indennità di mediazione sopra indicate non avvenga contestualmente.

2.2. Modalità di deposito della domanda di mediazione:

2.2.1 Tramite posta elettronica certificata in forma di allegato:

La domanda di mediazione può avvenire in allegato tramite posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Organismo come specificato nel modello della domanda di mediazione messo a disposizione dall'Organismo estraibile dal sito.

La domanda può essere presentata o inviata anche in forma libera, purchè contenga tutte le informazioni necessarie per instaurare la procedura (In ossequio alla libertà di forme che caratterizza l'istituto della mediazione).

In questo caso la parte istante unitamente alla domanda dovrà allegare copia di un documento di identità in corso di validità, o in caso di persona giuridica dell'atto di conferimento dei poteri di rappresentanza ai fini della procedura di mediazione, nonché della ricevuta di avvenuto pagamento della somma prevista per l'avvio della procedura.

Nell'ipotesi in cui il messaggio di posta venga spedito in orari e/o nelle giornate di chiusura dell'organismo non vi è alcuna responsabilità dell'Organismo per il tempestivo inoltro della domanda, che produrrà per l'Organismo eventuali responsabilità (anche ai fini dell'interruzione della prescrizione e decadenza) solo dal primo giorno di apertura dell'organismo successivo all'invio del messaggio di posta medesimo.

2.2.2. Consegna a mani c/o l'Organismo con ricevuta di protocollazione con data e firma di protocollazione.

2.3. Designazione del Mediatore

Il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa la data del primo incontro tra le parti non prima di 20 giorni e non oltre 40 giorni rispetto al tempo del deposito della domanda stessa come indicato *ante* e salvo diversa concorde indicazione delle parti (art. 8 n. 1 d.lgs. 28/2010).

E' possibile per le Parti indicare concordemente un Mediatore tra quelli inseriti nell'elenco dell'Organismo.

Ai sensi dell'art. 22 dm 150/2023 lettera n l'organismo riserva per il primo incontro nella medesima giornata una disponibilità temporale continuativa non inferiore a due ore.

Nell'ipotesi in cui si rendesse necessaria l'estensione della disponibilità nella medesima giornata oltre le due ore, l'incontro proseguirà senza soluzione di continuità ed in presenza delle seguenti condizioni (a puro titolo esemplificativo, ma non esaustivo): particolare complessità delle questioni controverse, rilevante numero delle parti, concreta possibilità del buon esito della procedura di mediazione, etc.

La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, ai recapiti e con le modalità indicate nell'domanda di mediazione idonee ad assicurarne la ricezione.

2.4.1 Adesione

Le parti chiamate in mediazione sono invitate a comunicare la volontà di aderire alla procedura almeno 3 giorni prima della data fissata per il primo incontro.

L'atto di adesione che introduce un'ulteriore domanda (cd. in maniera atecnica "domanda riconvenzionale") ne indica il valore e si applica l'art. 29 comma 1 del dm 150/2023

Nel caso in cui l'indicazione del valore della domanda di mediazione non sia possibile, la domanda indica le ragioni che rendono indeterminabile il valore.

Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni di valore o le ragioni che lo rendono indeterminabile o le parti non concordano sul suo valore, o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti dall'art. 29 dm 150/2023 comma 1, il valore della lite è determinato dall'organismo con atto comunicato alle parti.

Il valore della lite può essere nuovamente determinato in maniera insindacabile dal Responsabile dell'organismo, su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvivono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.

2.4.2 Dichiarazioni del Mediatore

Il mediatore può iniziare la mediazione solo dopo la sottoscrizione della dichiarazione di indipendenza e di imparzialità di cui all'art. 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28.

2.5. Durata

Il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, fermo restando quanto previsto dal comma 2, per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi.

Quando il giudice procede ai sensi dell'articolo 5, comma 2, o dell'articolo 5-quater, comma 1, il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per una sola volta, di ulteriori tre mesi.

Il termine di durata del procedimento di mediazione non è soggetto a sospensione feriale. Il predetto termine nel caso di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione e, nel caso di cui al comma 2, decorre dalla data di deposito dell'ordinanza con la quale il giudice adotta i provvedimenti previsti dall'articolo 5, comma 2, o dall'articolo 5-quater, comma 1.

La proroga ai sensi dei commi 1 e 2 risulta da accordo scritto delle parti allegato al verbale di mediazione o risultante da esso. Nei casi di cui al comma 2, le parti comunicano al giudice la proroga del termine mediante produzione in giudizio dell'accordo scritto o del verbale da cui esso risulta.

Art. 3 Accesso e trattamento degli atti, documenti e dati personali (art. 22 dm 150/2023 lett. v)

3.1. Per ogni affare di mediazione l'Organismo provvede a inserire i relativi dati e documenti sul proprio registro informatizzato.

Ogni affare assume pertanto un numero progressivo all'interno del registro generale degli affari di mediazione informatizzato.

Il registro informatizzato riceve, conserva e registra le annotazioni relative ai dati identificativi delle parti, il numero d'ordine progressivo dei procedimenti, l'oggetto della mediazione, il mediatore designato, la durata del procedimento, il suo esito, l'eventuale proposta del mediatore formulata ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 150/2023, l'eventuale rifiuto a tale proposta, il verbale di conciliazione, il verbale attestante il mancato raggiungimento dell'accordo, l'accordo di conciliazione, o il verbale dal quale risulta la conciliazione, tutti completi di data.

Ogni affare di mediazione all'interno del registro informatizzato suddivide i dati e i documenti per quante parti partecipano al procedimento.

3.2. Atti riservati. Ad eccezione della domanda di mediazione e dell'atto di adesione, gli atti e i documenti depositati al momento della domanda di mediazione e dell'atto di adesione nonché tutti i verbali interni e le risultanze delle sessioni di mediazione separate sono considerati riservati.

Non sono considerati riservati gli atti e i documenti depositati dalle Parti durante le sessioni comuni con espresso nulla osta alla ostensibilità.

Ciascuna parte può in ogni momento, anche in fase di domanda di mediazione o di adesione, dichiarare quali documenti non sono riservati o concederne la ostensibilità.

Se la procedura si svolge in presenza, fermi restando i vincoli di riservatezza di cui sopra, sia in sessione comune che in sessione separata il diritto di accesso agli atti e documenti è assicurato mediante esibizione alle parti in forma cartacea presidiata dal mediatore.

Fermi restando i vincoli di riservatezza di cui sopra, laddove le parti vi abbiano acconsentito, le altre parti potranno prendere visione degli atti e dei documenti di queste solo dopo aver depositato e formalizzato l'adesione ai sensi dell'art. 34 dm 150/2023.

Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari forniti dalle parti nell'ambito dell'attività di mediazione avviene in conformità a quanto dispone l'articolo 47, comma 6 del dm 150/2023.

Art. 4 Luogo della Mediazione (art. 22 lettere a, b, c, s del DM 150/2023)

Il luogo di svolgimento della mediazione è individuato dalla domanda di mediazione.

Il luogo di svolgimento della mediazione è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del Responsabile dell'Organismo.

Le parti possono manifestare la volontà di svolgere la mediazione in modalità telematica, prevista dall'art. 8-bis del D. lgs. N. 28/2010; ciascuna delle Parti, anche quando la mediazione non è svolta in modalità telematica, può svolgere uno o più incontri da remoto ex art. 8-ter del d.lgs. n. 20/2010.

L'organismo può anche avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett.t) del D.M.

150/2023, nonché di utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia

Art. 5 Scelta e nomina del mediatore (art. 22 dm 150/2023 lettere d, e, f, o, p)

Le parti hanno la possibilità di indicare di comune accordo il nominativo del mediatore nell'ambito di quelli inseriti nella lista dell'organismo.

In difetto di indicazione concorde del mediatore di cui sopra o quando l'Organismo ritiene di dovere disattendere la concorde indicazione delle Parti (art. 22 comma 1 lett f) D.M. 150/2023), il mediatore è assegnato al singolo affare di mediazione dal responsabile dell'Organismo in base ai seguenti criteri:

- materia dell'affare
- valore
- specializzazione dei mediatori
- criterio di rotazione

Nell'assegnazione dell'incarico fra i diversi mediatori, dunque, si provvederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, si procederà ad identificare la specifica area di competenza professionale definita che appare maggiormente idonea.

In questo contesto, poi, ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del responsabile dell'organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza.

In ogni caso la designazione del Mediatore già operata dal responsabile è insindacabile per gli altri Mediatori e per le Parti potrà essere oggetto di specifica e motivata istanza di sostituzione, ma solo almeno 10 gg. prima del I incontro.

Le parti anche singolarmente possono chiedere al responsabile dell'Organismo la sostituzione del mediatore nei casi in cui ritengano compromessa la sua indipendenza e imparzialità. Nel caso in cui la mediazione è svolta dal responsabile dell'Organismo è competente a provvedere alla sostituzione il Tesoriere.

In caso di sopravvenuta impossibilità del mediatore di svolgere il suo incarico, l'Organismo procederà senza indugio alla sua sostituzione, nel rispetto dei criteri predeterminati dall'Organismo (art. 22 lett. p) del DM 150/2023).

Art. 6 Indipendenza, imparzialità e sostituzione del mediatore ex art. 14 d.lgs. 28/2010 (art. 22 dm 150/2023 lettere l, m)

Il mediatore nominato ha l'obbligo di sottoscrivere per ciascun affare una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento all'art. 14 decr.legisl. 28/2010 ed all'art 22 lettere l, m, nonché al presente Regolamento ed al Codice etico adottato dall'Organismo, richiamando espressamente le "formule" ivi previste. In mancanza della sottoscrizione della predetta dichiarazione la procedura di mediazione non può avere inizio.

Il mediatore deve in ogni caso comunicare all'organismo e alle parti qualsiasi interesse di natura economica o personale sopravvenuto di cui è venuto a conoscenza idoneo a compromettere l'imparzialità della mediazione. In questo caso il responsabile può sostituire il mediatore.

Il responsabile provvede alla sostituzione del mediatore in tutti i casi in cui questi comunichi l'impossibilità a prestare la propria opera.

Nei casi in cui la mediazione sia svolta dal Responsabile, sulla richiesta di sostituzione provvede il Tesoriere.

La formula con cui il Mediatore designato rende la dichiarazione di indipendenza e di imparzialità è la seguente formula nel rispetto e secondo le prescrizioni dell'art. 22 comma 1 lett i) e lett. l) del D.M. 150/2023 e dell'1rt. 14 comma 2 lett. a) del decr.legisl. 28/2010:

"Il sottoscritto, mediatore designato, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione, sottoscrive una dichiarazione di indipendenza e imparzialità redatta secondo le formule e gli impegni di cui all'Allegato B del DM 150/2023, con esplicito riferimento al Codice etico ispirato al Codice Europeo di condotta per mediatori.

Il sottoscritto mediatore non si trova in alcune delle situazioni di incompatibilità previste dal codice etico di cui all'Allegato C del DM 150/2023 e, quando pertinente, dai codici deontologici di appartenenza.

Il mediatore deve comunicare immediatamente al Responsabile di Concilium A.D.R. e alle parti tutte le circostanze, emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialità.

In tal caso, come in ogni altro caso di oggettivo impedimento o di sopravvenuta impossibilità di svolgere l'incarico, e in tutti i casi in cui ne ravvisi la necessità, il Responsabile di Concilium A.D.R. provvederà senza indugio alla sostituzione con altro mediatore della lista tenendo sempre in considerazione i criteri di nomina. Data e Firma".

Art. 7 Conflitto di interessi e cause di incompatibilità del mediatore allo svolgimento dell'incarico (art. 22 lett. h) dm 150/2023)

Sono cause di incompatibilità del mediatore quelle previste dal codice etico e, quando pertinente, dai codici deontologici di appartenenza del singolo mediatore e per cui lo stesso all'atto dell'incarico deve impegnarsi secondo "formule" che richiamano i sotto descritti impegni. Vale a dire:

- qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti;

- qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della mediazione;

- il fatto che il mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti.

Sono in ogni caso cause di incompatibilità:

- interesse nell'affare per il quale il mediatore è stato nominato o in un altro vertente su identica questione;

- parentela del mediatore o della moglie sino al quarto grado o legami da vincoli di affiliazione, o convivenza o commensalità abituale di una delle parti;

- la sussistenza di una causa o di un affare di mediazione o di grave inimicizia o di rapporti di credito o debito con una delle parti;

- l'aver fornito parere o assistenza di qualsiasi genere nell'affare o nella causa, o deposto come testimone nella stessa;

- l'essere tutore, amministratore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti qualsiasi relazione di tipo personale ovvero incarico professionale in corso con una o più parti;

- l'essere, inoltre, amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nell'affare;

- non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.

Art. 8 Svolgimento della mediazione (art. 22 lettere q, r, t del DM 150/2023)

Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.

Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza conciliazione.

Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice (art. 5 quater d.lgs. 28/2010), le parti sono assistite dai rispettivi avvocati anche in mancanza di partecipazione della parte chiamata in mediazione.

Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e 5-quater del decreto legislativo, il mediatore tiene il primo incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione

La mediazione si svolge senza formalità. Il mediatore è libero di adottare il metodo e la procedura ritenuta più idonea ed efficiente in virtù delle circostanze del caso, della volontà delle parti e della necessità di individuare una rapida soluzione della lite: ad esempio il Mediatore potrà astenersi dalla redazione del verbale (ad eccezione del I incontro e del conclusivo) a propria discrezione e per esigenze di speditezza.

Il mediatore non può imporre alle parti alcuna soluzione.

Il verbale costituisce atto di espressa attribuzione del Mediatore e va redatto in forma estremamente sintetica e le Parti non possono imporre alcuna propria argomentazione difensiva.

Il mediatore può tenere incontri congiunti e separati con le parti.

Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione.

In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale. In caso di modifica legislativa la presente disposizione si intende sin d'ora anch'essa modificata *iure imperii*.

La Procura sostanziale può essere conferita all'avvocato che assiste la Parte.

La delega per la partecipazione all'incontro ai sensi del comma 4 è conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli estremi del documento di identità del delegante. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 7, il delegante può conferire la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Il delegato a partecipare all'incontro di mediazione cura la presentazione e la consegna della delega conferita in conformità al presente comma, unitamente a copia non autenticata del proprio documento di identità, per la loro acquisizione agli atti della procedura.

Art. 9 Il Consulente tecnico di Mediazione

Il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i Tribunali ed oggi nell'Albo Unico Nazionale c/o il Ministero della Giustizia.

Le Parti possono congiuntamente scegliere un Consulente da affidare al Mediatore, ma in caso diverso la scelta e/o le modalità di scelta è rimessa alla discrezionalità del Mediatore.

Il calcolo dei compensi spettanti agli esperti avviene mediante richiesta di un preventivo al professionista.

Il preventivo viene quindi verificato dal mediatore e sottoposto all'approvazione delle parti, che dovranno esprimere la loro accettazione al preventivo e la eventuale ripartizione non perequativa del compenso fra di esse ed in caso diverso la consulenza non potrà essere espletata.

Per quanto concerne l'art. 22 lett. t) si prevede che per le modalità di calcolo si deve fare riferimento alle tariffe professionali stabilite dal DM 30 maggio 2002 per i periti e i CTU nominati dal Tribunale.

La liquidazione all'esperto dei compensi può avvenire mediante anticipo non superiore al 50% del totale al momento del conferimento dell'incarico e il restante 50% al momento del deposito dell'elaborato peritale e il detto compenso deve essere necessariamente rivolto e corrisposto all'Esperto che ne ha esclusiva legittimazione attiva, mentre lo stesso in nessun caso potrà considerare l'Organismo responsabile in caso di mancato adempimento del compenso ed anche in caso di responsabilità dell'Esperto verso le Parti, queste ultime non potranno considerare in alcun caso responsabile l'Organismo.

Al momento della nomina dell'esperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga all'articolo 9. In tal caso, la relazione è valutata ai sensi dell'articolo 116, comma primo, del Codice di procedura civile.

In caso di mancata comune convenzione, come espressamente previsto dall'art. 22 lett. r) del DM 150/2023 che prevede *“la possibilità per le Parti, al momento della nomina dell'esperto di convenire che la relazione prevista dall'art. 8 comma VII del Decr.legisl. possa essere prodotta nell'eventuale giudizio”* e quindi da effettuare *“al momento della nomina”* sulla ostensibilità della relazione, né il Consulente né il Mediatore né l'Organismo possono fornire copia della stessa alle Parti ma possono soltanto riferirne il contenuto in maniera orale nella sessione congiunta dell'Incontro di mediazione.

Art. 10 Mediazione telematica (art. 8 bis/ter del Decr.legisl. 28/2010) - Svolgimento degli incontri in modalità telematica e da remoto

10.1. Mediazione in modalità telematica.

Quando la mediazione, con il consenso delle parti, si svolge in modalità telematica, gli atti del procedimento sono formati dal mediatore e sottoscritti in conformità al presente decreto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. A conclusione del procedimento il mediatore forma un documento informatico contenente il verbale e l'eventuale accordo per l'apposizione della firma da parte dei soggetti che vi sono tenuti. Il documento è immediatamente firmato e restituito al mediatore.

Il mediatore, ricevuto il documento di cui al comma 2, verificata l'apposizione, la validità e l'integrità delle firme, appone la propria firma e ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo, che lo invia alle parti e ai loro avvocati, se nominati.

La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

10.2. Mediazione da remoto.

Incontri di mediazione con modalità audiovisive da remoto

Ciascuna parte può sempre chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto anche quando la mediazione non è svolta in modalità telematica (art. 22 comma 1 lett. c) DM 150/2023).

I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri di cui al comma 1 assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate.

Al di fuori dei casi disciplinati dall'articolo 8-bis, quando il mediatore è tenuto ad acquisire le firme dei partecipanti per gli atti formati durante un incontro al quale una o più parti partecipano con le modalità previste dal presente articolo, con il consenso di tutte le parti, le firme sono apposte nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nel rispetto dell'articolo 8-bis, commi 2 e 3, salvo quanto previsto dal comma 4. Se non vi è il consenso previsto dal comma 3, le firme di tutti i partecipanti sono apposte in modalità analogica avanti al mediatore.

Le parti cooperano in buona fede e lealmente affinché gli atti formati durante un incontro al quale una o più parti partecipano con le modalità previste dal presente articolo siano firmati senza indugio.

A tal fine l'Organismo adotta sistemi di collegamento audiovisivo per gli incontri del procedimento di mediazione che assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate nel rispetto dell'articolo 8-bis d.lgs. 28/2010.

È altresì possibile che la mediazione si svolga contestualmente con la partecipazione di una o più parti in modalità da remoto e con la presenza fisica di una o più parti dinanzi al mediatore, presso la sede dell'Organismo.

In caso di opzione per la mediazione telematica, l'Organismo mette a disposizione apposita piattaforma, idonea a garantire la riservatezza dei dati personali, la sicurezza delle comunicazioni e pari capacità di accesso ai partecipanti. Tutti i soggetti che parteciperanno da remoto si dovranno dotare di idonei strumenti per consentire il regolare svolgimento della mediazione in via telematica.

Ottenendo le credenziali di accesso alla piattaforma, i partecipanti accettano il regolamento dell'Organismo e relativi allegati e si impegnano a rispettare gli obblighi ivi previsti, con particolare riferimento alla riservatezza delle informazioni acquisite in qualsiasi formato (audio, video, testo, o altro) ed il divieto di divulgazioni a Terzi.

La sessione di mediazione telematica avviene tramite “stanze virtuali” che consentono l'accesso in via telematica a tutti i soggetti, a vario titolo coinvolti nel procedimento (a titolo esemplificativo: parti, difensori, praticanti, mediatori, consulenti, esperti, mediatori in tirocinio). I partecipanti sono vincolati ai doveri di riservatezza di cui agli art. 9 e 10 D. Lgs. 28/2010 e ss.mm.ii. È vietata

qualsiasi forma di acquisizione audio/visiva degli incontri e la conservazione dei dati relativi allo svolgimento degli stessi nonché la condivisione di detti dati con soggetti terzi al procedimento.

Durante la sessione il mediatore gestisce in piena autonomia il colloquio tra le parti, la durata degli interventi ed ogni aspetto del confronto, con facoltà di abilitare o disabilitare momentaneamente il flusso audio/video/testo ai singoli partecipanti e avviare le sessioni separate e per ogni esigenza legata al corretto svolgimento dell'incontro.

Al fine di garantire detto regolare e ordinato svolgimento, durante la sessione in video conferenza tutti i soggetti collegati dovranno premunirsi di valido documento d'identità al fine di consentire al mediatore la loro identificazione; non dovranno oscurare la telecamera (che dovrà essere mantenuta attiva); non potranno allontanarsi (se non per comprovate ragioni di necessità e previo avviso agli altri partecipanti collegati) e dovranno garantire che nel corso del collegamento siano presenti solo i soggetti autorizzati a presenziare. Inoltre dovranno attenersi alle istruzioni del mediatore il quale ha la facoltà di dare e togliere la parola. In caso contrario il mediatore potrà valutare di interrompere e aggiornare l'incontro. Tale facoltà è comunque concessa al mediatore in tutti i casi in cui ne ravvisi la necessità a sua insindacabile discrezione.

Quando la mediazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.

Gli incontri si svolgono nel giorno e nell'ora comunicati dalla segreteria dell'Organismo (quanto al I incontro) o dal mediatore (dal II incontro e fino alla conclusione) mediante accesso all'apposita area virtuale riservata sulla piattaforma adottata dall'Organismo.

A tal fine la segreteria dell'Organismo o il mediatore designato forniranno le informazioni necessarie ed il link di collegamento per accedere alla piattaforma (che potrà essere trasmesso anche qualche minuto prima della data ed ora fissata). Alla data ed all'ora stabiliti per l'incontro, il mediatore dà avvio alla seduta telematica facendo accedere i soggetti a vario titolo coinvolti alle rispettive "stanze virtuali". All'incontro possono partecipare esclusivamente il mediatore, le parti, i rispettivi avvocati e loro praticanti ed eventuali esperti nominati a norma dell'art. 8 del D. Lgs. 28/2010 e ss.mm.ii., nonché eventuali mediatori in tirocinio. Eventuali soggetti terzi potranno partecipare solo con il consenso di tutte le parti, previa assunzione dell'impegno di riservatezza,

analogamente a quanto previsto per le parti. Qualora nel corso dell'incontro si verifichi un'interruzione della connessione audio o video che non consenta di proseguire regolarmente l'incontro, il mediatore, verificata l'impossibilità di ripristinare la connessione, aggiorna ad altra data l'incontro ed avendo cura di darne debita comunicazione alle Parti. A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1 e quando la mediazione è demandata dal giudice, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità. Il documento informatico, sottoscritto ai sensi del comma 3, è inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell'organismo. La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

In ogni caso gli avvocati sono tenuti all'osservanza dei doveri di cooperazione e lealtà nei confronti del Mediatore e delle altre Parti come prescritto dall'art. 2 Decr.legisl. 28/2010 specie nella tempestiva, nonchè "senza indugio" prescritto dall'art. 8-ter comma V Decr.legisl. 216/2024, restituzione e sottoscrizione dei verbali di mediazione, cosicchè il rifiuto o l'ostruzionismo alla restituzione del verbale costituisce ipotesi di violazione di dette norme.

Art. 11 Conclusione della Mediazione

La mediazione si conclude se le parti conciliano, se una parte non partecipa alla procedura ovvero se non è trovato un accordo e non esistono possibilità "concrete" di continuare la procedura con la ipotesi di una conciliazione.

Se è raggiunto un accordo di conciliazione, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo.

L'accordo di conciliazione contiene l'indicazione del relativo valore.

Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore ne dà atto nel verbale e può formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Contestualmente alla formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13 d.lgs. 28/20210.

La proposta di conciliazione è formulata e comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni dalla comunicazione o nel maggior termine indicato dal mediatore, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

Il mediatore può formulare la proposta di cui all'art. 11 del decreto legislativo del 4/3/2010 n. 28 anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti.

Il verbale conclusivo della mediazione, contenente l'eventuale accordo, è sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonché dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere e, senza indugio, ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo. Nel verbale il mediatore dà atto della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e delle parti che, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti.

Il verbale contenente l'eventuale accordo di conciliazione è redatto in formato digitale o, se in formato analogico, in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre ad un originale per il deposito presso l'organismo.

Del verbale contenente l'eventuale accordo depositato presso la segreteria dell'organismo è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.

L'organismo conserva copia degli atti dei procedimenti trattati per non più di un triennio dalla data della loro conclusione.

Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del Codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione dell'accordo di conciliazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Al termine del procedimento di mediazione ad ogni parte viene richiesto di compilare la scheda di valutazione per la valutazione della qualità e dell'efficacia delle procedure offerte dall'organismo e la loro illustrazione (come disposto dall'art. 22 lett aa) DM 150/2023).

Art. 12 Conseguenze sui procedimenti in corso della sospensione o della cancellazione dell'organismo dal registro e diritti di informazione ai sensi degli artt. 40 e 41 Dm 150/2023 (art. 22 dm 150/2023 lettera z)

Ai sensi dell'art. 40 dm 150/2023, nel caso in cui l'Organismo riceva il provvedimento di sospensione o di cancellazione, della sua adozione e della data di decorrenza dei suoi effetti ne dà immediata comunicazione, rispettivamente, ai mediatori inseriti nei propri elenchi e alle parti dei procedimenti in corso, e attesta al responsabile del registro l'adempimento di tale onere.

Dopo la comunicazione della sospensione o della cancellazione l'organismo non può erogare i propri servizi.

La cancellazione non fa venire meno l'obbligo di conservazione previsto dall'articolo 8-bis, comma 5, del decreto legislativo 28/2010 e dall'articolo 16, comma 4 del dm 150/2023.

La cancellazione per qualsiasi causa preclude per due anni di chiedere l'iscrizione.

In caso di sospensione o cancellazione dell'Organismo, la procedura di mediazione in corso può proseguire davanti ad altro organismo del medesimo circondario.

Entro quindici giorni dalla pubblicazione prevista dall'articolo 39, comma 3 dm 150/2023, la parte che ha avviato la procedura di mediazione può individuare un altro organismo mediante presentazione di apposita domanda che deve contestualmente essere comunicata alle altre parti della procedura di mediazione e all'organismo.

Tale richiesta può contenere l'indicazione dello stesso mediatore designato dall'organismo oggetto di sospensione o cancellazione, a condizione che detto mediatore sia inserito nell'elenco dell'organismo individuato ai sensi del periodo precedente e che il provvedimento sanzionatorio non sia stato adottato per motivi attinenti al comportamento del mediatore in questione.

Se nel termine indicato di quindici giorni non è depositata la richiesta di prosecuzione, entro i successivi quindici giorni può provvedervi la parte chiamata che ha aderito alla mediazione.

L'organismo che riceve l'istanza prevista dal comma 2 dell'art. 41 dm 150/2023 non può rifiutare di svolgere la mediazione, se non per giustificato motivo.

L'organismo, quando la mediazione prosegue come sopra indicato, cura l'immediata trasmissione degli atti fino a quel momento compiuti all'organismo avanti al quale prosegue la procedura, conservandone copia.

Art. 13 Riservatezza ed Accesso agli atti

13.1. Tutte le informazioni e i documenti relativi al procedimento di mediazione sono riservati.

Il mediatore e in ogni caso chiunque presti il proprio servizio all'interno di Concilium A.D.R. non possono essere obbligati a comunicare quanto oggetto del proprio ufficio a testimoniare o comunque a fornire elementi di prova relativi il procedimento di mediazione, in qualsiasi procedura giurisdizionale, arbitrale o di altro tipo.

Le parti e ogni altro soggetto presente a qualsiasi titolo durante la mediazione sono tenuti a mantenere la massima riservatezza anche per quanto riguarda:

- opinioni espresse, suggerimenti o offerte formulate dalla controparte o dal mediatore nel corso della mediazione;
- ammissioni fatte dalla controparte nel corso della mediazione;
- il fatto che una delle parti aveva o meno indicato la volontà di accettare una proposta di soluzione della lite fatta dalla controparte o dal mediatore.

13.2. Deroghe. Quanto previsto nella prima parte del presente articolo non si applica nei seguenti casi e limiti:

- le parti danno il proprio incondizionato consenso;
- il mediatore è obbligato per legge a non applicare il principio di riservatezza;
- il mediatore ritiene che esisterebbe il pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o alla integrità di una persona se la previsione di riservatezza venisse applicata;
- il mediatore ritiene che esisterebbe il pericolo concreto di essere soggetto a un procedimento penale se la previsione di riservatezza venisse applicata.

13.3. Accesso agli atti della procedura di mediazione.

Le parti che partecipano al procedimento di mediazione hanno il diritto di accesso agli atti del procedimento depositati nelle sessioni comuni e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nella propria sessione separata.

Ciascuna parte può chiedere- mediante istanza contenente l'indicazione della motivazione per la quale si fa richiesta- l'accesso agli atti sia mediante esame visivo dei documenti sia mediante il rilascio di copia dei documenti, anche su supporto informatico. In questo caso, il rilascio di copia può essere subordinato al pagamento di un costo di riproduzione/scansione.

Art. 14 Indennità e spese per il primo incontro (art. 28 dm 150/2023)

14.1. Per il primo incontro le parti sono tenute a versare all'organismo di mediazione un importo a titolo di indennità, oltre alle spese vive documentate.

L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione comprendenti il compenso del mediatore previste dai commi 4 e 5 dell'art. 28 DM 150/2023.

Sono altresì dovute e versate le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall'organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall'articolo 16, comma 4 del dm 150/2023.

Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi sono dovuti esclusivamente gli importi di cui ai due commi precedenti.

Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione sono altresì dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità al successivo art. 15 del Regolamento.

14.2. La rinuncia espressa della Parte Istante alla procedura di mediazione, anche prima dello svolgimento del primo incontro, non dà luogo al rimborso delle indennità versate. La domanda si intende rinunciata senza diritto di rimborso di quanto già versato in caso di mancato pagamento della totalità dell'indennità dovuta.

Il primo incontro si svolge nella stessa giornata con la durata minima di due ore e non può essere prorogato in date successive. Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi non è dovuto alcun altro importo oltre a quanto già corrisposto per il primo incontro.

Il valore della lite è determinato dall'Organismo in sede di presentazione della domanda o di adesione e può essere rideterminato dal Responsabile dell'Organismo, su indicazione delle Parti o segnalazione del Mediatore, in sopravvenienza di nuovi elementi, ai sensi dell'art. 29 DM 150/2023.

Art. 15 Determinazione delle spese di mediazione

Premesso doverosamente che per come disciplinato dall'art. 32 comma VI del DM 150/2023 *“Le spese di mediazione applicate dagli Organismi privati non derogano gli importi minimi indicati da ciascun organismo nella tabella approvata dal responsabile del registro”* con il presente Regolamento e con la TABELLA allegata si prevede una deroga per la parte delle “spese di mediazione” successive al primo Incontro, secondo un criterio di maggiore economicità e semplificazione per le Parti e ciò anche in perfetta aderenza alla Direttiva Europea 52/2008 (che è *self-executive* secondo la teoria delle Fonti comunitarie) che prescrive per gli Stati membri che il “Procedimento di mediazione” obbligatorio non sia di pregiudizio economico “eccessivo” per le Parti.

L'intestato Organismo Concilium A.D.R., pertanto, NON adotta le tabelle delle spese di mediazione previste per gli Organismi pubblici ai sensi dell'art. 31 dm 150/2023, ma adotta le Tabelle previste al successivo art. 16.2.

Anche in caso di **conciliazione al primo incontro, le spese di mediazione** sono calcolate in conformità alla seguente tabella di cui all'art. 16, detratti gli importi previsti dall'articolo 28 comma V del DM 150/2023, ma con una maggiorazione del dieci per cento.

Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude **senza conciliazione** sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità alla seguente tabella e indicate all'art. 16 del presente regolamento, detratti gli importi previsti dall'articolo 28 comma V del DM 150/2023.

Art. 16 Tabella delle spese di mediazione (iva inclusa)

16.1. Concilium A.D.R. non adotta la tabella degli organismi pubblici di cui all'allegato "A" del Dm 150/2023, ma quella qui sotto riportata, fermo quanto previsto dagli articoli 28 e 30 del Dm 150/2023.

Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile.

In caso di conciliazione in incontri successivi al primo si applica la disposizione prevista dall'art. 30 comma II del DM 150/2023, per cui gli importi devono essere maggiorati del 25%, dopo avere decurtato le spese di mediazione dell'importo di cui all'art. 28 comma V del DM 150/2023.

Tuttavia non si applica alcuna altra ipotesi di maggiorazione per come facoltativamente previsto dall'art. 32 commi III, IV e V del DM 150/2023: né per complessità, né per esperienza né per proposta né per altro.

Le spese di cui all'articolo 28 comma IV e V del Dm 150/2023 sono dovute e versate da ciascuna delle parti, rispettivamente, alla presentazione della domanda di mediazione e al momento dell'adesione.

Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione e quando la procedura di mediazione prosegue con incontri successivi al primo, sono dovute e versate da ciascuna delle parti le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità all'articolo 15 e all'art. 16.1 del presente Regolamento.

Le parti sono **solidalmente obbligate** a corrispondere all'organismo le ulteriori spese di mediazione in caso di conciliazione o di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al primo.

Ai fini della individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi, il responsabile dell'organismo li considera come una parte unica.

16.2. Tabelle delle spese di mediazione

16.2.1 Tabella per materie Facoltative e contrattuali (con importi iva inclusa).

VALORE DELLA LITE	Minimi	Massimi
Fino a € 1.000,00	€ 137,50	€ 275,00
da € 1.001,00 a € 5.000,00	€ 275,00	€ 400,00
da € 5.001,00 a € 10.000,00	€ 400,00	€ 500,00
da € 10.001,00 a € 25.000,00	€ 500,00	€ 750,00
da € 25.001,00 a € 50.000,00	€ 750,00	€ 1.125,00
da € 50.001,00 a € 150.000,00	€ 1.125,00	€ 1.375,00
da € 150.001,00 a € 250.000,00	€ 1.375,00	€ 1.875,00
da € 250.001,00 a € 500.000,00	€ 1.875,00	€ 2.250,00
da € 500.001,00 a € 1.500.000,00	€ 2.250,00	€ 2.500,00
da € 1.500.001,00 a € 2.500.000,00	€ 2.500,00	€ 2.750,00
da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00	€ 2.750,00	€ 3.750,00

Per le mediazioni di valore superiore ad euro 5.000.000,00 si applica il medesimo scaglione di quello da € 2.500.000,00 ad € 5.000.000,00.

Quando il valore della controversia è indeterminato/indeterminabile basso si applica lo scaglione fino ad euro 1.000,00 secondo quanto indicato nel successivo paragrafo.

Quando il valore della controversia è indeterminato/indeterminabile medio si applica lo scaglione da euro 5.001,00 a euro 10.000,00 secondo quanto indicato nel successivo paragrafo.

Quando il valore della controversia è indeterminato/indeterminabile alto si applica lo scaglione da euro 50.000,01 a euro 150.000,00 secondo quanto indicato nel successivo paragrafo.

In caso di **conciliazione in incontri successivi al primo**, sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità alla tabella su estesa, ma con una maggiorazione del 25% (venticinque per cento) di tali somme.

16.2.2. Tabella per materie “Obbligatorie” e “Demandate dal Giudice”
(decurtata di 1/5 ai sensi dell’art. 28 comma VIII DM 150/2023 e con importi iva inclusa).

VALORE DELLA LITE	Minimi	Massimi
Fino a € 1.000,00	€ 110,00	€ 220,00
da € 1.001,00 a € 5.000,00	€ 220,00	€ 320,00
da € 5.001,00 a € 10.000,00	€ 320,00	€ 400,00
da € 10.001,00 a € 25.000,00	€ 400,00	€ 600,00
da € 25.001,00 a € 50.000,00	€ 600,00	€ 900,00
da € 50.001,00 a € 150.000,00	€ 900,00	€ 1.100,00
da € 150.001,00 a € 250.000,00	€ 1.100,00	€ 1.500,00
da € 250.001,00 a € 500.000,00	€ 1.500,00	€ 1.800,00
da € 500.001,00 a € 1.500.000,00	€ 1.800,00	€ 2.000,00
da € 1.500.001,00 a € 2.500.000,00	€ 2.000,00	€ 2.200,00
da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00	€ 2.200,00	€ 3.000,00

Per le mediazioni di valore superiore ad euro 5.000.000,00 si applica il medesimo scaglione di quello da € 2.500.000,00 ad € 5.000.000,00.

Quando il valore della controversia è indeterminato/indeterminabile basso si applica lo scaglione fino ad euro 1.000,00 secondo quanto indicato nel successivo paragrafo.

Quando il valore della controversia è indeterminato/indeterminabile medio si applica lo scaglione da euro 5.001,00 a euro 10.000,00 secondo quanto indicato nel successivo paragrafo.

Quando il valore della controversia è indeterminato/indeterminabile alto si applica lo scaglione da euro 50.000,01 a euro 150.000,00 secondo quanto indicato nel successivo paragrafo.

In caso di **conciliazione in incontri successivi al primo**, sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità alla tabella su estesa, ma con una maggiorazione del 25% (venticinque per cento) di tali somme.

16.3 Determinazione del valore della lite (indeterminabile):

Ai sensi dell'art. 29 del DM nr. 150/23, il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione in conformità ai criteri di cui agli articoli da 10 a 15 del codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.

L'atto di adesione che introduce un'ulteriore domanda ne indica il valore. Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni sul valore della lite ovvero le parti non concordano sul suo valore ovvero sono stati applicati in modo errato i suddetti criteri, il valore della lite è determinato da Concilium A.D.R. con atto comunicato alle parti.

Il valore della lite può essere nuovamente determinato dall'Organismo su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento. Quando l'accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento, l'Organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.

Art. 17 Esempi applicativi delle indennità di mediazione e delle spese di mediazione (art. 22 lett. u del dm 150/2023)

ESEMPI per Mediazione in materia obbligatoria

A) attivare o partecipare

Esempio per una mediazione di valore pari a 1.001 euro:

Scaglione di riferimento da € 1.001 a € 5.000

Indennità per il primo incontro

Vale a dire:

Spese di avvio = € 60,00

Spese di mediazione = € 96,00

totale = € 156,00 oltre iva € 34,32 = € 190,32

B) Scenari e applicazione delle spese di mediazione residue all'esito del primo incontro o dell'incontro/i successivo/i al primo

Gli importi di cui sopra possono subire integrazioni differenti in base allo scenario secondo il quale si sviluppa la mediazione.

Questi gli scenari:

1. Mancata partecipazione della parte invitata in mediazione
2. Partecipazione della parte invitata in mediazione ma accordo non raggiunto al primo incontro
3. Accordo raggiunto al primo incontro
4. Accordo non raggiunto ad incontro/i successivo/i al primo
5. Accordo raggiunto ad incontro/i successivo/i al primo

Riprendendo sempre l'esempio sopra per una mediazione di valore pari a 1.001,00 euro in base ai vari scenari avremmo i seguenti residui importi

Mancata partecipazione della parte invitata in mediazione (esito negativo): **Null'altro è dovuto**

Partecipazione della parte invitata in mediazione ma accordo non raggiunto al primo incontro (esito negativo): **Null'altro è dovuto.**

C) Accordo raggiunto al primo incontro (esito positivo)

Residuo tra quanto previsto dalla tabella e quanto già corrisposto come spese di mediazione

Aumento del 10% sul residuo

Quindi in caso di esito positivo al primo incontro nell'esempio considerato questi sono i costi per l'intera mediazione:

Considerando che la procedura di mediazione è "obbligatoria", gli importi sono ridotti del 20% rispetto alla "tabella A".

E quindi si Riepiloga:

Valore mediazione: da € 1.001 a 5.000

Tipo mediazione: obbligatoria

Esito mediazione: positivo primo incontro

Importo dovuto al deposito o all'adesione

Spese avvio mediazione: € 60,00

Spese mediazione primo incontro: € 96,00

Totale: € 156,00

IVA: 22%

Totale con IVA: € 190,32

Spese mediazione come da tariffa: € 220,00

A dedurre spese mediazione primo incontro: € 96,00

Spese mediazione residue: € 124,00

Aumento esito positivo: € 12,40

Totale: € 136,40

Oltre IVA 22% (€ 30,00)

Totale con IVA: € 182,51

D) Accordo non raggiunto ad incontro/i successivo/i al primo

Residuo tra quanto previsto dalla tabella e quanto già corrisposto come spese di mediazione.

Quindi nell'esempio considerato questi i costi per l'intera mediazione. Riepilogo:

Valore mediazione: € da 1.001 a 5.000

Tipo mediazione: Obbligatoria

Esito mediazione: negativo incontro successivo al primo

Importo dovuto al deposito o all'adesione

Spese avvio mediazione: € 60,00

Spese mediazione primo incontro: € 96,00

Totale: € 156,00

IVA: 22%

Totale con IVA: € 190,32

Importo residuo in base allo scenario selezionato

Spese mediazione come da tariffa: € 220,00

A dedurre spese mediazione primo incontro: € 96,00

Spese mediazione residue: € 124,00

Piu IVA: 22% (€ 27,28)

Totale con IVA: € 151,28

E) Accordo raggiunto ad incontro/i successivo/i al primo (esito positivo)

E quindi si Riepiloga:

Valore mediazione: € da 1.001 a 5.000

Tipo mediazione: obbligatoria

Esito mediazione: positivo incontro successivo al primo

Importo dovuto al deposito o all'adesione

Importi già ridotti del 20%

Spese avvio mediazione: € 60,00

Spese mediazione primo incontro: € 96,00

Totale: € 156,00

IVA: 22%

Totale con IVA: € 190,32

Importo residuo in base allo scenario selezionato

Importi già ridotti del 20%

Spese mediazione come da tariffa: € 220,00

A dedurre spese mediazione primo incontro: € 96,00

Spese mediazione residue: € 124,00

Aumento esito positivo: € 31,00

Somma € 155,00

Totale: € 155,00 e IVA 22% € 34,10

Totale con IVA: € 189,10

Art. 18 Legge applicabile

La mediazione è regolata e produce gli effetti previsti dalle normative italiane e per quanto non espressamente regolato dal presente si fa riferimento alle stesse, le cui norme imperative non possono essere derogate.

Palermo, li 26 gennaio 2026

Concilium A.D.R.

Il Presidente – *Avv. Cristiano Pagano*

Firmato digitalmente da

CRISTIANO PAGANO

C = IT